

Circolare 2025/2

Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/dell'OSerFi

Attuazione degli obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/dell'OSerFi da parte dei fornitori di servizi finanziari

Riferimento:	Circ. FINMA 25/2 «Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/dell'OSerFi»
Data:	31 ottobre 2024
Entrata in vigore:	1° gennaio 2025
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LSerFi artt. 3, 8, 9, 11, 12, 19, 25, 26 OSerFi artt. 3, 7, 9, 10, 12, 16-17, 24-28, 29

Destinatari (informazioni indicative)									
LBCR	LSA	LIsFi				LInFi	LICoI	LRD	Altri
Banche									
Gruppi e congl. finanziari.									
Persone secondo l'art. 1b									
LBCR									
Altri intermediari									
Assicuratori									
Gruppi e congl. assicurativi									
Intermediari assicurativi									
Gestori patrimoniali		X							
Trustee									
Gestori di patrimoni collettivi		X							
Direzioni dei fondi		X							
Società di intermed. mobiliare che tengono conti		X							
Società di intermed. mobiliare che non tengono conti		X							
Sedi di negoziazione									
Controparti centrali									
Depositari centrali									
Repertorio di dati sulle negoz.									
Sistemi di pagamenti									
Partecipanti									
SICAV									
Società in accomandita per ICC									
SICAF									
Banche depositarie									
Rappresentanti di ICC esteri									
Altri intermediari									
OAD									
Assoggettati OAD									
Società di audit									
Agenzie di rating									

I.	Oggetto	nm.	1
II.	Campo di applicazione	nm.	2
III.	Definizioni	nm.	3
IV.	Norme di comportamento	nm.	4-29
A.	Obbligo di informazione	nm.	4-12
a)	Informazione sul tipo di servizio finanziario	nm.	4
b)	Informazione sui rischi connessi con gli strumenti finanziari	nm.	5-8
c)	Informazione sui rischi connessi con il servizio finanziario	nm.	9-12
B.	Verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza	nm.	13-14
C.	Utilizzo di strumenti finanziari di clienti / <i>securities lending</i>	nm.	15-22
D.	Conflitti di interessi	nm.	23-25
E.	Indennità da parte di terzi / retrocessioni	nm.	26-30
V.	Disposizione transitoria	nm.	31

I. Oggetto

La presente circolare descrive i requisiti concernenti l'attuazione degli obblighi di comportamento secondo la Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) e l'Ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari (OSerFi; RS 950.11) nella fornitura di servizi finanziari. Oltre alle norme di comportamento in senso stretto (artt. 7-20 LSerFi), tali obblighi di comportamento comprendono le prescrizioni sull'organizzazione dei fornitori di servizi finanziari (artt. 21-27 LSerFi) come pure le definizioni generali (art. 3 LSerFi) e le norme sulla classificazione dei clienti (artt. 4 e 5 LSerFi), da cui dipende quali obblighi di comportamento vengono applicati nel singolo caso. 1

II. Campo di applicazione

La circolare si applica ai fornitori di servizi finanziari secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LSerFi («fornitori di servizi finanziari») che sottostanno alla vigilanza della FINMA o di un organismo di vigilanza secondo l'art. 43a della Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1). 2

III. Definizioni

La deroga concernente il collocamento di strumenti finanziari secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. b OSerFi si applica ai servizi forniti alle imprese e ai loro azionisti quali soci che sono finanziati tramite il mercato dei capitali. L'offerta di tali strumenti finanziari a investitori o la loro alienazione a clienti rientra invece nel campo di applicazione della LSerFi. 3

IV. Norme di comportamento e organizzazione

A. Obbligo di informazione

(artt. 8-9 LSerFi, artt. 7 e 12 OSerFi)

a) Informazione sul tipo di servizio finanziario

(artt. 8 cpv. 2 lett. a e 9 LSerFi, artt. 7 cpv. 1 lett. a e 12 OSerFi)

I fornitori di servizi finanziari caratterizzano e documentano il tipo di servizio di consulenza in investimenti (riferimento alle transazioni o al portafoglio) fornito ai loro clienti in maniera adeguata (p. es. mediante un contratto in forma scritta o in altra forma che consenta la prova per testo o con una dichiarazione documentata al momento della consulenza). 4

b) Informazione sui rischi connessi con gli strumenti finanziari

(art. 8 cpv. 1 lett. d LSerFi, art. 7 cpv. 3 lett. b OSerFi)

Al momento della spiegazione sui rischi connessi con i contratti per differenza, il fornitore di servizi finanziari informa: 5

- su eventuali impegni di versamento suppletivo e sul rischio di perdita potenzialmente illimitato; 6

7

• sull'effetto leva, il funzionamento del margine, del rischio di controparte e di mercato (<i>slippage</i> compreso);	
• con frequenza trimestrale, sulle quote (in %) di clienti privati che, negli ultimi 12 mesi, con contratti di differenza	8
• hanno perso denaro;	
• alla chiusura delle loro posizioni hanno subito una perdita integrale dei margini;	
• dopo la chiusura delle loro posizioni hanno dovuto pagare un saldo negativo.	
c) Informazione sui rischi connessi con il servizio finanziario	
(art. 8 cpv. 2 lett. a LSerFi, art. 7 cpv. 2 OSerFi)	
Se, nell'ambito della gestione patrimoniale e della consulenza in investimenti in materia di portafoglio, non sono escluse concentrazioni del rischio non conformi alla prassi consuetudinaria di mercato nel portafoglio dei clienti, il fornitore di servizi finanziari attira l'attenzione sul tipo e sull'entità dei grandi rischi. Gli indizi di una concentrazione del rischio non conforme alla prassi consuetudinaria di mercato possono essere:	9
• concentrazioni del 10% o più in titoli riferiti a una singola unità;	10
• concentrazioni del 20% o più in titoli presso singoli emittenti.	11
Sono escluse le concentrazioni in relazione con investimenti collettivi di capitale soggetti a disposizioni regolamentari in materia di ripartizione dei rischi.	12
B. Verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza	
(artt. 11-12 LSerFi, artt. 16-17 OSerFi)	
Al momento dell'elaborazione di un profilo di rischio dei clienti, i fornitori di servizi finanziari si procurano tutte le informazioni necessarie per una consona verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza.	13
Nello specifico, il fornitore di servizi finanziari si informa sulle conoscenze e sull'esperienza dei suoi clienti per ogni categoria di investimento rilevante utilizzata nel servizio finanziario. Nella gestione patrimoniale e nella consulenza di investimenti in materia di portafoglio, ciò avviene tenendo conto delle caratteristiche della strategia d'investimento e dei tipi di strumenti finanziari. La granularità delle domande deve essere commisurata alla complessità e al profilo di rischio degli investimenti così come alle strategie di investimento che possono essere utilizzate nel servizio finanziario.	14
C. Utilizzo di strumenti finanziari di clienti / <i>securities lending</i>	
(art. 19 LSerFi)	
Le informazioni da mettere a disposizione dei clienti e da documentare nel quadro dell'informativa sui rischi indicano almeno:	15
• se il fornitore di servizi finanziari agisce in qualità di controparte (<i>principal</i>) o funge semplicemente da intermediario in un'operazione con un terzo;	16
• che la proprietà degli strumenti finanziari è trasferita alla controparte e sussiste solo un diritto di riacquisto dello stesso tipo e della stessa quantità;	17
	18

- che, in caso di fallimento della controparte o di un eventuale garante, sussiste solo un diritto a un credito non privilegiato in denaro di valore equivalente (in caso di *securities lending* con clienti privati esiste una copertura supplementare in misura pari alle garanzie ottenute);
- che i diritti patrimoniali e di partecipazione sono trasferiti alla controparte; 19
- che il rischio di riduzione di valore degli strumenti finanziari permane in capo al cliente; 20
- che il cliente può rescindere l'accordo sull'utilizzazione degli strumenti finanziari con effetto immediato o, se nel singolo caso è stata espressamente concordata una durata fissa, che l'utilizzazione terminerà solo alla scadenza del predetto accordo; 21
- che il cliente ha la possibilità di escludere determinati strumenti finanziari dal *securities lending*. 22

D. Conflitti di interessi

(art. 8 cpv. 2 lett. b e c in combinato disposto con l'art. 25 LSerFi, artt. 9-10 e 24-28 OSerFi)

I fornitori di servizi finanziari comunicano ai clienti se l'offerta di mercato considerata nella selezione degli strumenti finanziari comprende solo strumenti finanziari propri, strumenti finanziari propri e di terzi, o solo strumenti finanziari di terzi. 23

Se i fornitori di servizi finanziari informano i clienti che l'offerta comprende strumenti finanziari propri e di terzi, adottano provvedimenti adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultarne, segnatamente un processo di selezione degli strumenti finanziari mediante criteri oggettivi comunemente in uso nel settore. Strumenti finanziari propri non possono essere favoriti da incentivi specifici nella remunerazione delle persone impiegate nell'ambito di tali servizi finanziari. 24

Occorre segnatamente richiamare l'attenzione dei clienti sui conflitti d'interesse inevitabili in merito agli strumenti finanziari propri del fornitore di servizi finanziari. 25

E. Indennità da parte di terzi / retrocessioni

(art. 26 LSerFi, art. 29 OSerFi)

Nei contratti tipo, l'informazione sulle indennità deve essere evidenziata ed essere fisicamente messa a disposizione del cliente o quest'ultimo deve facilmente reperirne la versione elettronica. 26

Se non è possibile determinare l'ammontare dell'importo di un'indennità prima di fornire il servizio finanziario o di concludere il contratto, il fornitore di servizi finanziari comunica al cliente: 27

- i valori minimi e massimi delle indennità in funzione delle varie classi di strumenti finanziari; 28
- nella gestione patrimoniale e nella consulenza in investimenti in materia di portafoglio, informazioni addizionali sui valori minimi e massimi delle indennità in funzione del valore del portafoglio e della strategia di investimento definita. 29

Su richiesta, i fornitori di servizi finanziari informano in linea di principio gratuitamente i clienti sugli importi effettivamente percepiti. 30

V. Disposizione transitoria

Per l'applicazione dei nm. 8, 9-12, 24-25, 26 è previsto un termine transitorio di sei mesi fino al 30 giugno 2025.

31